



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2110 del 2019, proposto da

Mohammed Mouad, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Chiossetto, n. 2;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, n. 6;

per l'annullamento

del provvedimento comunale di cancellazione dalla graduatoria del 21° Bando Integrativo valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del 10 giugno 2019, notificato il 11 giugno 2019, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il presente ricorso è impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha dichiarato non idonea l'istanza, presentata dall'odierno ricorrente Mohammed Mouad, per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica "in deroga" alla graduatoria relativa al 21° Bando Integrativo, disponendone la cancellazione. In particolare, il provvedimento è motivato con riferimento alla *"mancanza del requisito di cui all'art. 8, lett. G) del R.R. 1/2004 che prevede la non titolarità di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero"*, poiché, da controlli effettuati presso l'Agenzia delle Entrate, il ricorrente sarebbe risultato *"proprietario al 100% di alloggio adeguato al nucleo richiedente di 219 mq sito nel comune di Valle Mosso (BI)"*;

- sostegno del gravame, sono state articolate censure di travisamento e falsa rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e violazione di legge ed eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche, in quanto il signor Mohammed Mouad non avrebbe mai acquisito la titolarità dell'immobile in questione, non avrebbe incontrato il Notaio rogante, né conosciuto il venditore, ivi formulandosi espressa riserva di proporre querela di falso innanzi al Tribunale Civile di Milano;

- l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, sollevando eccezioni preliminari e chiedendone il rigetto nel merito:

- con ordinanza collegiale n. 2265/2019 è stato assegnato al ricorrente il termine di

novanta giorni per l'esperimento della querela di falso avverso gli atti dai quali risultava la titolarità, a suo nome, dell'immobile per cui è causa; la querela è stata tempestivamente esperita e, nel termine di cui all'art. 77, comma 3 c.p.a., è stata depositata in giudizio la relativa prova. Pertanto, con ordinanza n. 742/2020 di questo Tribunale è stata disposta la sospensione della decisione della fase cautelare e del ricorso fino alla definizione del giudizio di falso, ai sensi dell'art. 77, comma 4 c.p.a.;

- in data 28.07.2023, il ricorrente si è costituito per la prosecuzione del processo a mezzo di nuovo difensore, dando contestualmente atto del decesso del precedente procuratore in data 12.05.2023, come da certificato depositato in atti;

- nella medesima data, il ricorrente ha presentato istanza di fissazione d'udienza ex art. 80 c.p.a., essendo stata pubblicata in data 8.05.2023 la sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 3698/2023 (cfr. doc.***) che ha accolto la querela di falso, accertando e dichiarando la *“falsità delle firme apposte a nome “Mouad Mohammed” in calce al contratto di compravendita di immobile registrato con atto pubblico Repertorio n. 35259 – Raccolta n. 3256 dal Notaio Massimo Milone il giorno 29.10.2007 e al contratto di mutuo registrato con atto pubblico Repertorio n. 35260 – Raccolta n. 3257 dal Notaio Massimo Milone il giorno 29.10.2007”*;

- è stata quindi fissata l'udienza pubblica del 28.02.2024 per la trattazione del merito del ricorso;

Ritenuta tempestiva la costituzione in prosecuzione del nuovo difensore del ricorrente a seguito del decesso del precedente procuratore, in quanto depositata, unitamente alla nuova procura e all'istanza di fissazione d'udienza ex art. 80 c.p.a. – peraltro a fronte di processo sospeso – entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento interruttivo, per cui il processo può proseguire senza necessità che venga dichiarata l'interruzione;

Considerato che il Comune di Milano si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente, *inter alios*, anche l'irricevibilità del gravame per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati, atteso che l'eventuale

accoglimento dell'impugnativa porterebbe il ricorrente a superare, in ragione del attualmente collocati nella graduatoria del 21° Bando Integrativo per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Rilevato il non univoco orientamento della Sezione sul punto, che ha inizialmente proceduto alla definizione nel merito di analoghi ricorsi senza dare rilievo alle questioni di procedibilità correlate alla presenza di eventuali soggetti controinteressati;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 37 c.p.a. *“il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”*;

- nella fattispecie sussistono i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente affinché proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a., stante l'elevato numero soggetti iscritti in graduatoria;

Ritenuto, infine, che la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, con l'indicazione del punteggio riconosciuto alla ricorrente dall'amministrazione (pari a 17,926 punti) e di quello cui la stessa ambisce (pari a 34,926 punti);

4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria del 21° Bando Integrativo per l'assegnazione in locazione

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) del Comune di Milano;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) così provvede:

- dispone la rimessione in termini del ricorrente, ai fini di cui in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione;
- rinvia per il prosieguo della fase di trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 9.10.2024.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.